

# INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

## Il trimestre 2019

**Numeratore (A):** - 27.948.994,72

(sommatoria importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza tra la data di pagamento della fattura e la data di scadenza)

**Denominatore (B):** 1.406.847,47

(Somma importi pagati nell'anno solare)

**Indicatore Annuale  $\frac{A}{B}$ :** - 19,87 giorni

*(leggasi effettuati pagamenti in anticipo medio di 19,87 giorni rispetto a data scadenza)*

**Importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e dai chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n. 3 del 14 gennaio 2015 e n. 22 del 22 luglio 2015**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio di pagamento ponderato** in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi:

- a numeratore: la sommatoria dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva 2011/17/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) **ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, [...]**;  
*In particolare per SFIRS SPA è stato assunto che generalmente la data di ricevimento coincide con la data di registrazione del documento, e pertanto per data scadenza si considera trenta giorni dalla data di registrazione.*
- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.